

TEMI E NODI DELLA MEDIAZIONE PENALE *

GAETANO DE LEO**

E' opportuno innanzitutto fare il punto sulla situazione della mediazione in Italia in tutti gli ambiti in cui essa si sta applicando, penale, familiare, sociale, scolastica, interculturale, al fine di comprenderne i livelli di attuazione, le difficoltà, gli ostacoli, le esigenze che ci sono, in modo da sensibilizzarci reciprocamente, non soltanto rispetto alla cultura della mediazione, ma anche rispetto ad esigenze pratiche nel promuoverla.

Sono circa dieci anni che la Mediazione penale in Italia ha incominciato a svolgere le prime sperimentazioni e si è cominciato, quindi, a discuterne, a diffondere una cultura della mediazione, a ragionare su di essa ed, in ambito penale, sulla giustizia riparativa, che ne rappresenta la cornice fondamentale.

Un primo punto da mettere in evidenza è che da dieci anni a questa parte, sicuramente, anche rispetto ad altri momenti in cui abbiamo fatto delle verifiche, la cultura della mediazione si è diffusa e si è allargata; ciò si è verificato però prevalentemente se non quasi esclusivamente nell'ambiente degli esperti e degli operatori della giustizia. Vi sono stati dibattiti anche critici da parte di magistrati e questo, a mio avviso, è un aspetto molto positivo perchè sono emerse perplessità, opinioni divergenti che credo siano salutari al dibattito e al progresso di questa cultura della mediazione. Il tema è stato inserito in moltissimi corsi di formazione che riguardano la giustizia, sia nell'ambito minorile che degli adulti.

Il Consiglio Superiore della Magistratura stesso ha mostrato segnali di interesse, in quanto sta inserendo questo tema nei percorsi formativi dei magistrati, almeno sotto il profilo culturale e teorico; va detto, però, che c'è ancora una scarsa diffusione della cultura della Mediazione nell'opinione pubblica, sicuramente la mediazione non fa notizia ancora, in nessun senso ed in nessun modo, non se ne parla quasi affatto.

* Contributo presentato nell'ambito del Convegno sul tema "*Quali prospettive per la mediazione? Riflessioni teoriche ed esperienze operative*", svoltosi a Roma il 20/21 Aprile 2001.

** Università degli Studi di Roma "La Sapienza"

In alcune ricerche effettuate dalla cattedra di Psicologia Giuridica della Facoltà di Psicologia dell'Università di Roma "La Sapienza" anche sulle vittime di reato, si evidenzia che sotto il profilo della percezione da parte delle vittime e degli autori di reato la mediazione non è ancora considerata una prospettiva e un punto di riferimento importante: vi sono forti ambivalenze, anche se un'altra ricerca da noi effettuata all'interno del Tribunale per i minorenni ha evidenziato che le vittime hanno un notevole interesse nei confronti della Mediazione, lo esprimono in modo preciso, con una disponibilità, impreveduta dal nostro punto di vista, a confrontarsi con questo tipo di intervento. Mi verrebbe allora da dire che la cultura della Mediazione non può, nonostante sarebbe importante che lo fosse, essere considerata una premessa della mediazione; sarebbe bello che la cultura della mediazione rappresentasse nel nostro Paese una dimensione reale da cui partire per fare mediazione. Non è così; ma non possiamo aspettare che si sviluppi tale cultura per mettere in pratica sperimentazioni di mediazione. Bisogna puntare, come è avvenuto, credo anche altrove, sul fatto che le sperimentazioni e, parallelamente, una diffusione scientifica della cultura mediativa sviluppino anche una maggior cultura della mediazione fra gli esperti e nell'opinione pubblica, altrimenti saremmo paralizzati, poichè i dati che abbiamo non sono del tutto confortanti; sono sicuramente aumentati i progetti e le sperimentazioni specie nel settore minorile, grazie anche al fatto che il Dipartimento della Giustizia minorile ha inviato dei messaggi chiari in termini anche di normative interne, di circolari, con la conseguenza che quasi dappertutto si fa mediazione e vi sono delle regioni in cui vi sono centri di ricerca di grande interesse, a Torino, Trento, Venezia, Bari, Cagliari, Milano. Anche noi a Roma abbiamo fatto delle sperimentazioni, sono esperienze che contribuiscono a formare una fisionomia della mediazione stessa in ambito minorile.

Ma la mediazione oggi si fa dappertutto e qualche volta anche in modo poco regolato e poco attento sotto il profilo metodologico come forse è inevitabile che avvenga in una fase iniziale, ma tale fase comporta un'attenta valutazione della necessità di coordinamento e di proporre delle regole minime, altrimenti è possibile che qualche forma di mediazione non sia sufficientemente tutelante dei diritti degli utenti, delle persone che entrano nella mediazione.

Da studioso devo anche dire che le pubblicazioni scientifiche degli operatori sociali e giudiziari sulla mediazione penale sono in forte aumento, e che stanno acquisendo sempre più articolazione ed approfondimento, con una notevole esplicitazione di modelli

e di metodi, cosa che in precedenza avveniva molto di meno, in quanto si parlava di modelli teorici senza l'attuale tensione alla pratica, alle effettive verifiche, valutazioni e ricerche fatte sui progetti operativi. C'è inoltre un forte aumento dell'offerta e della domanda di formazione sulla mediazione e ciò implica un incremento di interesse nei giovani operatori, psicologi, pedagogisti, sociologi; d'altra parte però c'è il rischio che si crei uno squilibrio, che si formino un numero molto alto di mediatori che non troverà possibilità di inserirsi nelle istituzioni e nei servizi dove si fa mediazione; c'è ancora scarso mercato di mediazione, a parte la mediazione familiare, ma il rischio è creare un conflitto che poi vada ulteriormente "mediato".

Bisogna mettere in luce alcuni problemi, innanzitutto la mancanza di indicazioni normative minime, che facilitino e che consentano alla mediazione di realizzarsi, cosa che è stata messa in grande evidenza dal Consiglio d'Europa; oggi noi ancora non abbiamo delle norme, che non debbano essere necessariamente rigide e prescrittive, ma flessibili e che consentano la creazione di queste esperienze. Non basta ovviamente presentare delle intenzioni positive o una cultura vagamente orientata in tal senso, ma è molto importante crearne le condizioni minime affinché la mediazione emerga, si realizzi e si affermi. Così come va detto che la giustizia riparativa in Italia, seppure ben definita in ambito minorile, è ancora abbastanza marginale sotto il profilo delle prassi concrete e non possiamo certo dire che la giustizia riparativa sia oggi l'opzione prevalente nel nostro ordinamento giudiziario penale sia minorile, sia nel settore degli adulti. Ci sono norme che consentirebbero un orientamento in questa direzione, ma la messa in pratica di una giustizia riparativa è ancora debole, fragile e secondaria. D'altra parte, la vittima ha ancora un peso marginale nei processi penali, direi, ed è un paradosso, soprattutto nel processo penale minorile, centrato fortemente sul minorenni e molto di meno sulla vittima, che non ha quasi voce in capitolo; anche nel processo penale ordinario, la vittima è ancora ruolizzata in modo schematico, statico e questa è una preconditione importante ed un aspetto importante della mediazione stessa, tenendo presente che uno degli obiettivi principali di essa è quello di valorizzare il ruolo, la funzione attiva della vittima. Dal mio punto di vista anche le culture organizzative della giustizia penale non sono molto compatibili con una cultura della mediazione, a cui è concesso un debole spazio organizzativo. Ho già segnalato che c'è bisogno di maggiori garanzie scientifiche e professionali in Italia per realizzare la mediazione, non è ancora sufficiente quello che si fa. Le sperimentazioni prima citate hanno

sicuramente oggi prodotto molti lavori che rappresentano una base per queste garanzie scientifiche, perchè si esplicitano i modelli e le metodologie con relative verifiche e valutazioni, che precedentemente erano lasciate dietro le quinte: questo però non basta. E' necessario che ci siano delle regole minime per garantire i diritti della vittima, degli utenti, che vengano individuati degli standard professionali sufficientemente chiari, anche se non rigidi, di tipo pluralistico; devono essere indicate anche delle norme deontologiche del mediatore, che mancano in questa fase e che sono del tutto lasciate nell'implicito o fanno riferimento alle professioni che entrano in questo campo. Vi è oggi bisogno di una qualche forma di coordinamento tra chi fa mediazione e i responsabili istituzionali per la creazione di queste regole minime. E' necessario diffondere la Raccomandazione del Consiglio d'Europa del 15 Settembre 1999, di cui non so quanti operatori o quanti magistrati ne sono a conoscenza e dove si sottolineano concetti importanti, che andrebbero diffusi. Si possono citare alcuni punti di carattere generale: la mediazione è un' opzione flessibile, globale, di *problem solving*, partecipativa, complementare o alternativa alle tradizionali procedure criminali, che tutela l'interesse legittimo delle vittime ed incrementa la consapevolezza dell'importante ruolo dell'individuo nella comunità per la prevenzione del crimine. Inoltre si esplicita in essa che la mediazione richiede delle specifiche competenze, che dà un contributo per coinvolgere anche le organizzazioni non governative oltre alle istituzioni; si sottolineano inoltre i diritti e le cautele per fare mediazione, si definisce la mediazione come una risoluzione di questioni che sorgono dal crimine attraverso l'aiuto di una terza persona imparziale che è il mediatore.

Il problema dell'imparzialità del mediatore anche nella giustizia non è ancora risolto, posto che in molte realtà magistrati ed operatori sociali coinvolti nella giustizia direttamente poi svolgono anche un ruolo importante nel campo della mediazione; su questo bisognerebbe riflettere. La Raccomandazione dice ancora che la mediazione dovrebbe essere utilizzabile e disponibile in ogni fase del processo penale, e che essa debba avere una sufficiente autonomia all'interno della giustizia criminale, ma questo comporta che vi siano delle basi legali che facilitino l'utilizzo della mediazione in ambito penale: ci dovrebbero essere, dunque, delle linee guida che definiscano l'uso della mediazione in ambito penale, così come dovrebbero esserci degli standard professionali ed operativi riconosciuti e affermati esplicitamente. Queste ed altre indicazioni nella Raccomandazione del Consiglio d'Europa, che considero molto importanti, andrebbero discusse e diffuse attra-

verso strumenti all'interno della giustizia penale sia degli adulti che dei minorenni.

L'articolo di Martin Wright rappresenta un approfondimento dei temi che si sono trattati in linea generale, temi che verranno illustrati in relazione all'esperienza personale nei contesti in cui il Prof. Wright opera.

RIASSUNTO

L'intervento fa il punto sullo sviluppo della mediazione penale nella realtà della giustizia italiana, per minori e adulti. Vengono evidenziati disequilibri e carenze nell'attuazione di questa importante forma di giustizia riparativa, ma anche grandi potenzialità che si intravedono per questa tipologia di intervento che dal 1999 viene raccomandato dal Consiglio d'Europa e tutti gli Stati Membri, e che richiede la messa a punto di adeguate procedure normative e organizzative.

SUMMARY

This article defines the development of penal mediation, both for juveniles and adults, within the Italian justice system. Imbalance and lack in the implementation of this important form of reparative justice are highlighted, as well as big foreseen potentials of this typology of intervention which, since 1999, has been recommended by the Council of Europe and all the Member States, and which requires the restatement of appropriate normative and organizational procedures.

RÉSUMÉ

Cette intervention fait le point sur le développement de la médiation pénale dans la justice italienne, pour les mineurs et les adultes. L'auteur met en évidence des déséquilibres et des carences dans la réalisation de cette importante forme de justice réparatrice, ainsi que des grandes capacités qu'on entrevoit pour cette forme d'intervention qui, depuis 1999, est recommandée par le Conseil de l'Europe à tous les États membres, et qui demande la mise au point de procédures adéquates normative et organisationnelles.